



COMUNE DI CASTENASO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORDINANZA NR. 5

I L S I N D A C O

Vista la legge 13 luglio n.615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.4.1971 n.322, ed in particolare gli artt. 5,10 e 11;

Visto l'art.101 del D.P.R. 24.7.1977 n.616 che prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esentate dagli organi statali;

Vista la delibera della Giunta Regionale n.1538 del 24.4.79 - approvata dalla C.C.A.R.E.R. con prot. n. 4089/3871 del 23.5.1979 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 30.10.1979 n.127, relativa all'inserimento del Comune di Castenaso nella zona A) di controllo;

D I S P O N E

- 1) I titolari di tutti gli stabilimenti industriali attualmente in esercizio nel territorio del Comune di Castenaso - incluso nella zona A) di controllo - che con le loro emissioni possono contribuire all'inquinamento atmosferico e che non posseggono impianti di abbattimento, debbono presentare al Comune entro il giorno 30 Aprile 1980 una relazione contenente la qualità e quantità delle proprie emissioni massime, nonchè indicare per ogni impianto industriale i tempi necessari per l'interruzione dell'esercizio e per il raggiungimento del regime di ^{funzionamento} finanziamento del medesimo ai sensi dell'art.10.2 del regolamento sopra citato;
- 2) I titolari degli stabilimenti che già posseggono impianti di abbattimento debbono, entro il termine medesimo, fornire analoghe indicazioni con la descrizione dei principi tecnologici di finanziamento, i tempi di fermata necessari per la manutenzione ed ogni altra notizia atta a caratterizzare detti impianti, come indicato all'art.10.3 del predetto regolamento;
- 3) Per gli stabilimenti di cui al punto 1) corre, inoltre, l'obbligo di presentare al Comune, entro la data 30.6.1980 una relazione contenente la decommissione degli impianti di...



COMUNE DI CASTENASO

PROVINCIA DI BOLOGNA

intendono installare, nonchè ogni altra indicazione prevista dall'art.5.1. del regolamento medesimo;

4) Analoga procedura sarà necessaria per i nuovi insediamenti o per ampliamenti o modifiche che comportino variazioni alle prescrizioni di cui all'art.3 della legge relativamente agli impianti di abbattimento, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia.

La mancata ottemperanza delle norme sopra indicate implicherà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.20 della legge n.615 e cioè l'ammenda da L.100.000 a L.1.000.000 e l'eventuale chiusura temporanea dello stabilimento.

Gli uffici Comunali e quelli dell'assessorato regionale ambiente e difesa del suolo sono a disposizione degli interessati per agevolare l'esecuzione degli adempimenti sopra indicati.

Dalla Residenza Municipale, li 31 gennaio 1980

